

L. 24 novembre 1981, n. 689 (1). (artt.13, 14, 24)

Modifiche al sistema penale (1/a) (1/cost) (1/circ).

Omissis

Sezione II - Applicazione.

13. Atti di accertamento.

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

14. Contestazione e notificazione.

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Omissis

24. Connessione obiettiva con un reato.

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di una condizione di procedibilità.

Omissis

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

(1/a) La presente legge reca molteplici modificazioni al codice penale ed a quello di procedura penale.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 117 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.

(1/circ) Vedi Circ. 5 gennaio 1996, n. 3, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 22 gennaio 1996, n. 18, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 14 febbraio 1996, n. 36, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 19 febbraio 1996, n. 12, emanata da: I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica); Circ. 24 aprile 1996, n. 92, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 9 maggio 1996, n. 111-E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 13 giugno 1996, n. 226, emanata da: Ministero per la pubblica istruzione; Circ. 27 giugno 1996, n. 135, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 24 luglio 1996, n. 190/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 26 ottobre 1996, n. 258/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 25 marzo 1997, n. 76, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 24 aprile 1997, n. 100, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 31 maggio 1997, n. 341, emanata da: Ministero per la pubblica istruzione; Circ. 5 giugno 1997, n. 347, emanata da: Ministero per la pubblica istruzione; Circ. 17 ottobre 1997, n. 270/D, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 13 febbraio 1998, n. 36, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 31 marzo 1998, n. 94/D, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 17 aprile 1998, n. 55/98, emanata da: Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Circ. 6 giugno 1998, n. 259, emanata da: Ministero per la pubblica istruzione; Circ. 10 luglio 1998, n. 180/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 10 luglio 1998, n. 305, emanata da: Ministero per la pubblica istruzione; Circ. 15 luglio 1998, n. 153, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 1 ottobre 1998, n. 116/98, emanata da: Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Circ. 30 ottobre 1997, n. 571, emanata da: Ministero di grazia e giustizia.